FOGLIO INFORMATIVO

Finanziamento a breve termine a scadenza per utilizzi di natura finanziaria "Minimutuo Ciclo Produttivo"[1]

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma
Telefono: +39 06 02 02 (numero a tariffa urbana ordinaria)
Sito internet: **www.bnl.it**
Contatti: **https://bnl.it/it/Corporate/Contatti**
Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Soggetto Collocatore

Nome e Cognome/Ragione Sociale……
Qualifica…… Cod. Fiscale / P.A……
Indirizzo/Sede.....……Nr. Iscrizione Albo.....
Telefono…… Fax…… Indirizzo email……..…

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente **Foglio Informativo**, composto da n. 7 pagine, nonché copia del documento "Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario" dal soggetto sopra indicato.

Data ……..... Firma del cliente ……

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bnl.it)

POSSIBILITA' DI FIRMA DA REMOTO

Il cliente può decidere a sua discrezione di sottoscrivere la documentazione prevista per questa tipologia di prodotto in modalità cartacea o da remoto, ovvero senza doversi recare in agenzia.
La modalità di firma da remoto, per la quale non sono previsti oneri o commissioni aggiuntive, necessita della preventiva sottoscrizione del contratto di Internet Banking per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione – "Myhub" (c.d. Portale Myhub, il cui foglio informativo può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/).
Tale servizio messo a disposizione da BNL consentirà sia di ricevere il certificato di Firma Elettronica Qualificata sia di firmare da remoto la documentazione creditizia che sarà messa a disposizione della clientela all'interno del medesimo portale.

[1] Il finanziamento, nel sostenere generiche esigenze di capitale circolante ricomprende anche i bisogni creditizi derivanti dall'incremento del costo dell'energia e delle materie prime

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE A SCADENZA PER UTILIZZI DI NATURA FINANZIARIA

Attraverso il finanziamento la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro in Euro, da rimborsare secondo le scadenze prefissate nel contratto, a supporto delle esigenze di tesoreria connesse all'attività di impresa.

Il finanziamento è tecnicamente perfezionato con la sottoscrizione per scambio di corrispondenza dell'apposito modulo contratto. Il finanziamento può essere accompagnato da impegni commerciali che il cliente si impegna a rispettare e che consentono alla banca di applicare un tasso inferiore al finanziamento stesso. In tal caso il mancato rispetto degli impegni può determinare l'applicazione di una penale predeterminata.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE A SCADENZA PER UTILIZZI DI NATURA FINANZIARIA "MINIMUTUO CICLO PRODUTTIVO"

Il "**Minimutuo Ciclo Produttivo**" è un finanziamento in Euro a scadenza, senza vincolo di destinazione, a tasso variabile o a tasso fisso, di durata di 6/12/18/24 mesi. Nel caso di tasso variabile, è possibile gestire un floor[2] sulle oscillazioni del parametro di indicizzazione del tasso.
Il rimborso è previsto in rate a quota capitale costante (cosiddetto ammortamento italiano): nell'opzione di Minimutuo a 6 mesi le rate sono mensili, nel Minimutuo a 12 mesi le rate possono essere mensili o trimestrali, mentre nel Minimutuo 18 e 24 mesi le rate possono essere mensili o trimestrali o semestrali.
Sulle scadenze 6/12/18/24 mesi è possibile concordare con la banca un periodo di preammortamento in cui vengono rimborsati solo gli interessi e non anche le quote capitale.
L'importo minimo richiedibile è pari a Euro 10.000.

Per informazioni sulla Centrale dei Rischi, il Cliente può consultare la Guida pratica della Banca d'Italia sul sito www.bnl.it, sezione "Trasparenza".

RISCHI DEL FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE A SCADENZA PER UTILIZZI DI NATURA FINANZIARIA "MINIMUTUO CICLO PRODUTTIVO"

I rischi connessi al Finanziamento a breve termine a scadenza per utilizzi di natura finanziaria consistono:

- nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato nel caso di finanziamento a tasso fisso;
- nella possibilità di aumenti imprevedibili e consistenti dell'importo delle rate nel caso di finanziamento a tasso variabile.

[2] Il Floor è un valore utilizzato per limitare l'oscillazione del tasso variabile di riferimento verso valori negativi. Ad esempio, un Minimutuo a tasso variabile indicizzato a Euribor 1 mese, più spread del 3,50%, con floor pari a 0%, stante una quotazione dell'Euribor 1 mese a -0,36%, avrà un tasso "finito" del 3,50%, pari a 0% + 3,50%.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO "MINIMUTUO CICLO PRODUTTIVO"

TASSO FISSO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Sono riportati i tassi fissi ed il relativo TAEG.
Il tasso è calcolato sul numero di giorni commerciali (anno commerciale di 360 giorni) su base (divisore) 360, per un finanziamento di:
- durata: 12 mesi;
- importo: € 500.000,00
- tasso fisso: 11%
- commissione di concessione: € 10.000,00 (2,00%);
- rata trimestrale

	TAN	TAEG	Esempio Rata	
Tasso fisso – rata trimestrale con quote di capitale costanti	11%	15,21%	I rata	€ 138.750,00
			II rata	€ 135.312,50
			III rata	€ 131.875,00
			IV rata	€ 128.437,50

TASSO VARIABILE

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Sono riportati i tassi ed il relativo TAEG.
Il tasso è calcolato sul numero di giorni effettivi (anno civile di 365 giorni) su base (divisore) 360, per un finanziamento di:
- durata: 12 mesi;
- importo: € 500.000,00
- Tasso variabile parametro: euribor 3 mesi, media mese precedente: 2,265 %%
- spread: 11%
- commissione di concessione: € 10.000,00 (2,00%);
- rata trimestrale.

	TAN	TAEG	Esempio Rata
Tasso variabile – rata trimestrale con quote di capitale costanti	11%	18,02%	
			I rata € 1 41.765,48
			II rata € 137.712,29
			III rata € 133.474,86
			IV rata € 129.145,31

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue riguardano esclusivamente il finanziamento in oggetto. Non sono invece incluse le voci di costo connesse ad eventuali operazioni di incasso e pagamento e alla gestione del conto corrente ordinario su cui tale finanziamento può essere reso disponibile.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

FOGLIO INFORMATIVO

VOCI DI COSTO

Tassi Commissioni e Spese	**Entro i limiti di fido**	**Tasso debitore sulle somme utilizzate**	**Minimutuo Ciclo Produttivo**	
		Tasso FISSO debitore nominale annuo sul finanziamento	11%	
		Tasso debitore su anticipazioni a breve termine, ove previste	7,50%	
		Tasso VARIABILE debitore nominale annuo sul finanziamento[3]	Media Euribor 1 mese più spread 11% su base 360 (rata mensile) (1) Media Euribor 3 mesi più spread 11% su base 360 (rata trimestrale)(1) Media Euribor 6 mesi più spread 11% su base 360 (rata semestrale (1) NB. possibile impostazione di floor[4] all'oscillazione dei suddetti parametri.	
		Commissioni		
		Commissione di Concessione	2,00 % una tantum	
		Commissione di Estinzione Anticipata	0,50% del finanziamento residuo	
		Penale in caso di mancato rispetto di impegni commerciali, ove previsti	0,50% del finanziamento erogato	
		Tasso di mora applicato in caso di mancato pagamento delle rate	Tasso debitore nominale annuo maggiorato di 3 punti (3,00%) comunque non superiore al tasso soglia ai sensi della legge n. 108/96 vigente alla data di stipulazione del contratto.	
	Invio documenti di trasparenza		cartaceo: euro 1	
			elettronico: euro 0	
Imposte e tasse	**Imposta sostitutiva**	Per la scadenza a 24 mesi il cliente, d'intesa con la Banca, può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (attualmente pari allo 0,25%) in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.		

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bnl.it).

(1) ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (base 360 (media mese precedente – aprile 2025)

Euribor 1 mese	2,351%
Euribor 3 mesi	2,265 %
Euribor 6 mesi	2,190 %

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente può scegliere di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento pagando la Commissione di Estinzione Anticipata calcolata sul debito in linea capitale estinto anticipatamente, moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del rimborso originario. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento. Non è ammessa l'estinzione parziale.

Tempi massimi di chiusura del finanziamento in caso di estinzione anticipata: 90 giorni.

RECESSO

[3] Eventuali modifiche o sostituzioni dell'indice adottato ("Piano di Sostituzione" ex art. 3 D.lgs. del 7 dicembre 2023 n. 207 che ha modificato il D.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385), determinate da variazione sostanziale o cessazione dello stesso, saranno comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, in forma scritta o altro supporto durevole, con facoltà per il cliente di recedere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. L'aggiornamento del Piano di Sostituzione è comunicato dalla Banca alla prima occasione utile e in ogni caso almeno una volta l'anno. Per consultare il Piano di Sostituzione è possibile accedere alla pagina del sito ww.bnl.it – "Qui Informazioni sulla Trasparenza" – Consulta la sezione Documenti di Trasparenza – Piano di Sostituzione

[4] Il Floor è un valore utilizzato per limitare l'oscillazione del tasso variabile di riferimento verso valori negativi. Ad esempio, un Minimutuo a tasso variabile indicizzato a Euribor 1 mese, più spread del 3,50%, con floor pari a 0%, stante una quotazione dell'Euribor 1 mese a -0,36%, avrà un tasso "finito" del 3,50%, pari a 0% + 3,50%.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi, la Banca avrà diritto di risolvere ipso iure ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. il contratto, comunicando al Cliente per lettera raccomandata, telegramma o fax che intende avvalersi di tale facoltà.
La Banca avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., con decorrenza dall'apposita comunicazione scritta al Cliente, anche nei seguenti casi di inadempimento:
a. mancata comunicazione alla Banca di modifiche della forma o della compagine sociale del Cliente, ovvero cessazione della sua attività;
b. mancato perfezionamento delle eventuali garanzie accessorie pattuite e ritenute necessarie dalla Banca, per fatto comunque imputabile al Cliente o agli eventuali garanti;
c. mancata integrale e puntuale esecuzione da parte del Cliente" di una qualunque delle obbligazioni nascenti dal contratto, a meno che il Cliente non vi abbia rimediato nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento dell'invito ad adempiere da parte della Banca.
Sono inoltre da ritenersi specifiche condizioni risolutive del contratto:
a. il protesto di cambiale o assegno bancario o l'esperimento di azioni cautelative o esecutive nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti, ovvero l'emissione nei loro confronti di sentenze, decreti o provvedimenti giudiziari esecutivi in genere, qualora ciò possa avere, a giudizio della Banca, effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulla capacità del Cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto;
b. l'assoggettamento a procedura esecutiva dei beni eventualmente costituiti in garanzia da parte di terzi garanti o l'assoggettamento di questi ultimi a procedura concorsuale avente carattere liquidatorio;
c. la presentazione di istanza di fallimento o di ammissione del Cliente a concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, ovvero l'assoggettamento del Cliente a tali procedure, nonché la messa in liquidazione volontaria del Cliente;
d. la risoluzione di altri contratti di finanziamento concessi dalla Banca, ovvero la revoca dei fidi da questa eventualmente accordati al Cliente con costituzione in mora a seguito di inadempimento o di mutamenti rilevanti delle condizioni patrimoniali e finanziarie del Cliente o di circostanze di fatto, aventi, a giudizio della Banca, effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulla capacità del Cliente di adempiere le proprie obbligazioni;
e. l'insorgere, anche antecedentemente all'erogazione, di circostanze di fatto o di eventi pregiudizievoli relativi al Cliente e agli eventuali garanti che, se avvenuti o conosciuti prima, avrebbero impedito la stipulazione del contratto di finanziamento.
In tutti i casi di risoluzione del contratto previsti nei precedenti punti, ferme tutte le garanzie legali e convenzionali eventualmente costituite a favore della Banca, il Cliente e gli eventuali garanti saranno tenuti al pagamento dell'intero debito per eventuali rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e interessi di mora nella misura fissata nel contratto, accessori e spese anche giudiziali sostenute dalla Banca, e per ogni altra somma di cui la Banca risultasse creditrice.

RECLAMI

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF

possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.
Per informazioni sulla Centrale dei Rischi, il Cliente può consultare la guida pratica "La Centrale dei Rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bnl.it – sezione "Trasparenza" e sul sito della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

LEGENDA

Commissione di estinzione anticipata	Commissione da applicare sul debito in linea capitale estinto anticipatamente, moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del rimborso originario.
Commissione di concessione	Commissione per l'analisi di concedibilità del finanziamento, calcolata sull'importo totale finanziato, percepita una tantum in via anticipata al momento dell'erogazione (a decurtazione dell'importo erogato).
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido.
Conteggio degli interessi	Gli interessi sono addebitati, con la periodicità concordata in contratto, sul conto ordinario del cliente unitamente ai rimborsi del capitale finanziato, secondo le scadenze previste nel contratto.
EURIBOR 1mese/3 mesi/6 mesi, puntuale / media mese precedente	L'Euribor a 1/3/6 mesi è il tasso nominale annuo rilevato sui mercati dei depositi interbancari a termine a 1/3/6 mesi, denominati in euro. Quando l'Euribor a 1/3/6 mesi è adottato come parametro "puntuale", esso deve intendersi come la quotazione offerta e diffusa sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) il secondo Giorno Lavorativo precedente l'inizio del periodo di interessi considerato. Per il primo Periodo di Interessi a decorrere dall'erogazione, la rilevazione avverrà il secondo Giorno Lavorativo precedente l'erogazione stessa e potrebbe essere rilevato il tasso Euribor corrispondente alla minor durata del periodo stesso, se tale periodo risulterà più breve del Periodo di Interessi. Quando l'Euribor a 1/3/6 mesi è adottato come parametro "medio", esso deve intendersi come la media della quotazione offerta e diffusa quotidianamente sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) - per la prima rata, nel mese antecedente la data di stipulazione del presente atto; - per le rate successive, nel mese antecedente l'inizio della rata in corso.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Floor	Il Floor è un valore utilizzato per limitare l'oscillazione del tasso variabile di riferimento verso valori negativi. Ad esempio, un Minimutuo a tasso variabile indicizzato a Euribor 1 mese, più spread del 3,50%, con floor pari a 0%, stante una quotazione dell'Euribor 1 mese a -0,36%, avrà un tasso "finito" del 3,50%, pari a 0% + 3,50%.
Impegni Commerciali	È un impegno assunto dal cliente in relazione ad un prestito ricevuto a condizioni economiche inferiori agli standard di listino. L'impegno ha lo scopo di compensare la banca dei minori ricavi ottenuti applicando al prestito tali condizioni di favore. Esempi di impegni di questo genere sono: l'impegno a canalizzare presso la banca flussi di incassi o pagamenti per un importo proporzionale all'importo del finanziamento oppure

	l'impegno a canalizzare presso la banca particolari forme di pagamento quali gli stipendi o i tributi.
TAEG	Il Tasso Annuo Effettivo Globale offre una sintetica misura del costo totale del finanziamento (interessi più spese e oneri accessori). Tale tasso non potrà, ai sensi della legge sull'usura, essere mai superiore al Tasso di interesse pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.2 della legge 108/96 (legge sull'usura).
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Interessi di mora	Interessi dovuti dal debitore che non adempie al pagamento del credito nei termini convenuti contrattualmente
Penale in caso di mancato rispetto di impegni commerciali, ove previsti	Il mancato rispetto degli impegni commerciali assunti in contratto, anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento, determina la corresponsione alla "Banca" da parte della "Società" di un importo in percentuale del valore nominale del finanziamento erogato, a titolo compensativo del mancato convogliamento di flussi commerciali.